

Relazione illustrativa

La legge 28 aprile 2022, n. 46 [di seguito legge], recante «*Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare*», ha conferito al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, estesi a diciotto mesi dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*) della legge 16 dicembre 2022, n. 196, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le seguenti materie:

- particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale in attività operativa, addestrativa, formativa e esercitativa, anche fuori del territorio nazionale o a bordo di unità navali [decreto legislativo su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per Pubblica Amministrazione, sentite le associazioni rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 15 e 16];
- coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi indicati all'articolo 16, comma 1, della legge:
 - abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare **[lettera a)]**;
 - novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della legge n. 46 del 2022 **[lettera b)]**;
 - modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge n. 46 del 2022 **[lettera c)]**;
 - semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività **[lettera d)]**;
 - istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione **[lettera e)]**.

Il presente decreto viene adottato in attuazione delle deleghe di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 16, comma 1, per la parte riferita al coordinamento normativo delle fonti primarie (codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge), mentre il coordinamento delle disposizioni di natura regolamentare sarà effettuato con una fonte di pari rango.



In attuazione delle deleghe di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 16, comma 1, è stato adottato il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206, recante «Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti».

Non viene esercitata la delega di cui all'articolo 9, commi 15 e 16, relativo al decreto legislativo riguardante le limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale in attività operativa, addestrativa, formativa e esercitativa, in quanto è necessario sentire il parere delle associazioni rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge¹. Al momento, il competente Ministro per la Pubblica Amministrazione non ha ancora riconosciuto la rappresentatività a livello nazionale di nessuna delle associazioni iscritte all'albo del Ministero della difesa.

Il presente provvedimento, composto di quattro articoli, è inteso:

- > ad abrogare le disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare [delega di cui alla lettera *a)*];
- > a novellare il codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inserendovi le disposizioni della legge n. 46 del 2022 [delega di cui alla lettera *b)*];
- > a modificare e integrare le disposizioni contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge con le norme della legge n. 46 del 2022 [delega di cui alla lettera *c)*].

Le disposizioni ivi previste, in sintesi:

- > modificano le disposizioni del codice dell'ordinamento militare, delle leggi e degli atti aventi forza di legge, prevedendo l'attribuzione delle competenze e delle funzioni riconosciute agli Organi della rappresentanza militare alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

¹ «Art. 13. *Rappresentatività* - 1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare raggiunga la quota minima di rappresentatività del 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa è rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota minima del 4 per cento.

3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.

4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forze armate e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, non può aderire alle associazioni sindacali.

5. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 sono ridotte:

a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.

6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.».



rappresentative a livello nazionale. Tali modificazioni entreranno in vigore a decorrere dalla data indicata dalla stessa legge²;

- novellano il codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sostituendo gli articoli da 1476 a 1482 con le varie disposizioni di cui alla legge n. 46 del 2022, che vengono contestualmente abrogate. Le disposizioni di cui agli articoli da 1476 a 1482 riguardanti la Rappresentanza militare sono confluite nell'articolo 2257-bis [introdotto dall'art. 1, comma 4, lettera c) del presente provvedimento] recante *Disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare*, non potendo essere abrogate fino a quando è in corso il mandato dei delegati della rappresentanza militare in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 2022.

L'articolo 1 reca modifiche al Codice dell'ordinamento militare (COM) di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il **comma 1**, lettere **a), b), c), d) ed e)** interviene sul **libro secondo** del COM, disponendo, rispettivamente, l'adeguamento degli articoli **286, 287, 294, 296 e 297**, in materia di alloggi di servizio, sostituendo i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale.

Il comma 2 interviene sul **libro terzo**, disponendo, in analogia all'intervento di cui al comma 1, l'adeguamento dell'articolo **546**, concernente il servizio di vettovagliamento delle Forze armate.

Il comma 3 reca le seguenti modifiche al **libro quarto**:

- **la lettera a)** integra l'articolo **875**, aggiungendo il distacco sindacale tra le posizioni di stato in servizio permanente ivi previste;
- **le lettere b) e c)** inseriscono, rispettivamente, gli articoli **904-bis e 913-bis**, allo scopo di disciplinare le due nuove posizioni di stato giuridico (l'aspettativa sindacale non retribuita e il distacco sindacale) introdotte dalla legge;
- **la lettera d)** sopprime l'articolo **980** riguardante la mera individuazione dell'articolo del COM che disciplina il trasferimento del delegato di un organo di rappresentanza militare;
- **la lettera e)**, modifica l'articolo **1470 - Libertà di riunione**, allo scopo di consentire le speciali riunioni di natura sindacale introdotte dalla legge n. 46;
- **la lettera f)** integra l'articolo **1475 - Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero**, precisando che il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciuto dalla Corte costituzionale può essere esercitato secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del libro IV [nel quale sono confluite le

² Art. 19. *Abrogazioni e norme transitorie* - 1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.



disposizioni di cui alla legge n. 46] e dal relativo regolamento di attuazione previsto dall'articolo 16, comma 3 della legge;

- **la lettera g)** sostituisce la rubrica del titolo IX - capo III - *Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari* che, per effetto della sostituzione degli articoli da 1476 a 1482 [riguardanti la Rappresentanza militare] con le disposizioni di cui alla legge, n. 46, contiene la disciplina organica delle associazioni in parola;
- **la lettera i)** sostituisce l'articolo **1476** - *Diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare*, allo scopo di recepire le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge e coordinarle con quelle di cui all'articolo 8, comma 1, al duplice scopo di:
 - limitare il divieto di esercizio del diritto di libera organizzazione sindacale al solo personale in congedo "assoluto";
 - consentire l'iscrizione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari al personale in "ausiliaria" espressamente prevista dal citato articolo 8, comma 1.

L'intervento si rende necessario al fine di coordinare il testo delle due disposizioni che, in mancanza, risulterebbero in contrasto poiché l'iscrizione del personale in ausiliaria (quale categoria del congedo ma non assoluto) sarebbe, da un lato, vietato dall'articolo 1, comma 2 e, dall'altro, consentito dall'articolo 8, comma 1.

L'elenco delle Autorità di vertice che non possono aderire alle associazioni professionali a carattere sindacale previsto dalla legge 46 (limitata alle cariche di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, oltre al Comandante generale del corpo della Guardia di finanza), è stato aggiornato, allo scopo di adeguarlo alla nuova configurazione dei Vertici militari discendente da disposizioni normative intervenute dopo l'entrata in vigore della legge n. 46. In particolare, oltre alle predette Autorità di vertice, sono stati inclusi il *Comandante del Comando operativo di vertice interforze*, il *Direttore nazionale degli armamenti* e il *Segretario generale della difesa*, rispettivamente, previsti dagli articoli **29** (come modificato dall'art. 51, comma 8, lett. d), n. 2), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), **40** (come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75) e **44-bis** (come inserito dall'art. 4, comma 1, lett. e), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75) del COM;

- **la lettera l)** introduce gli articoli **1476-bis** - *Principi generali*, **1476-ter** - *Competenze* e **1476-quater** - *Limitazioni*, allo scopo di recepire, rispettivamente, gli articoli 2, 5 e 4 della legge. In particolare, al testo dell'articolo 5 della legge le parole «del Corpo della guardia di finanza» sono state sostituite «delle Forze di polizia a ordinamento militare» allo scopo di utilizzare lo medesima locuzione utilizzata in tutte le altre disposizioni della legge per indicare sia l'Arma dei Carabinieri che la Guardia di finanza. Si tratta quindi di un intervento volto a migliorare il testo della legge;
- **la lettera n)** sostituisce l'articolo **1477** - *Costituzione*, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge;
- **la lettera o)** introduce gli articoli **1477-bis** - *Articolazioni periferiche* e **1477-ter** - *Cariche direttive*, allo scopo di recepire, rispettivamente, gli articoli 6 e 8 della legge;
- **la lettera p)** inserisce la Sezione III - *Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale* all'interno della quale sono state inserite le



disposizioni della legge n. 46 riguardanti le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative e le prerogative alle stesse attribuite;

- **la lettera q)**, sostituisce l'articolo **1478** - *Rappresentatività*, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge, ad eccezione delle disposizioni transitorie di cui al comma 5, le quali, per la loro natura, sono state recepite nell'articolo *2257-ter* [introdotto dal comma 4, lettera c), del presente articolo] recante *Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari*;
- **la lettera r)** sostituisce l'articolo **1479** - *Procedure di contrattazione*, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono già contenute nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 95 recante la disciplina organica delle procedure di contrattazione per il rinnovo dei contratti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. Tali disposizioni, pertanto, vengono abrogate, non essendo necessario riproporle nel citato decreto n. 95 del 1995 né sussistendo i presupposti per un recepimento nel COM. Come specificato nella scheda allegata, la parte del comma 5 dell'articolo 11 della legge, riferita alla composizione delle delegazioni trattanti, viene invece recepita nel decreto legislativo n. 95 del 1995 e nell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, attraverso le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, del presente provvedimento poiché l'attuale formulazione dei citati provvedimenti contiene un mero rinvio agli articoli della legge n. 46 che specificano la composizione delle delegazioni trattanti;
- **la lettera s)** inserisce gli articoli **1479-bis** - *Diritti e tutela dei militari che ricoprono cariche elettive* e **1479-ter** - *Obblighi informativi*, al fine di recepire, rispettivamente gli articoli 14 e 12 della legge;
- **la lettera u)** sostituisce l'articolo **1480** - *Svolgimento dell'attività sindacale*, nel quale sono confluite le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge;
- **la lettera v)** inserisce gli articoli **1480-bis** - *Diritto di assemblea*, **1480-ter** - *Informazione e pubblicità* e **1480-quater** - *Finanziamento e trasparenza dei bilanci*, i quali recepiscono, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 10, 15 e 7 della legge;
- **la lettera aa)** sostituisce l'articolo **1481** - *Giurisdizione* che riunisce e recepisce in maniera organica le varie disposizioni relative alla giurisdizione del Giudice amministrativo contenute nella legge. In particolare, recepisce le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6 (controversie relative ai provvedimenti di cancellazione dall'albo ministeriale), 10, comma 4 (controversie relative al diritto di assemblea) e 17 commi 1, 2, 3, parte del comma 4, e 8;
- **la lettera bb)** sostituisce l'articolo **1482** - *Tentativo di conciliazione* al fine di recepire le disposizioni dell'articolo 17 dedicate a tale specifica materia, in particolare, i commi 4, 5 e 6 e 7. Nell'ambito delle disposizioni riguardanti lo speciale procedimento di conciliazione di cui all'articolo 17 della legge, il comma 2 dell'articolo in parola prevede che la notificazione della richiesta di tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza, ivi inclusi quelli per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo, fino alla conclusione della procedura di conciliazione ovvero alla rinuncia espressa alla procedura stessa presentata dall'associazione proponente. Tale previsione si rende necessaria per valorizzare lo scopo deflattivo del contenzioso sotteso all'introduzione della procedura di conciliazione. La sospensione dei termini per avviare il procedimento giudiziale, infatti, è uno strumento per implementare la scelta di tentare di comporre la vertenza in via stragiudiziale anziché devolvere in prima battuta la controversia al Giudice amministrativo. La



sospensione dei termini fissati per intraprendere la via giudiziale, infatti, è uno strumento per implementare la scelta di tentare di comporre la vertenza in via stragiudiziale. La sospensione dei termini in parola è strutturata sulla base di quanto previsto, a livello generale, dall'articolo 410 del codice procedura civile³ per il tentativo di conciliazione relativo alle controversie individuali di lavoro di cui all'articolo 409 del medesimo codice;

- **la lettera cc)** inserisce l'articolo **1482-bis** - *Commissioni di conciliazione*, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge;
- **la lettera dd)** integra l'articolo 2316, prevedendo, a soli fini ricognitori, che le disposizioni di alla sezione III-bis *Distacco sindacale* e del titolo IX – Capo III *Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari*, rispettivamente introdotte dall'articolo 1, comma 3, lettere c) e g) si applicano al personale della Guardia di finanza;
- **le lettere ee) e ff)** dispongono, rispettivamente, l'adeguamento degli articoli 2188-*quinquies* *Disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale* e 2209-*octies* *Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare*, sostituendo i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
- **la lettera gg)** sopprime i commi 21, 22, e 23 dell'articolo 2214-*quater* riguardanti gli organi di rappresentanza militare del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri.

Il comma 4 interviene sul **libro nono**, introducendo disposizioni transitorie relative alla rappresentanza militare e alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. In particolare:

- **la lettera b)** sostituisce l'articolo **2257** - *Durata del mandato degli organi della rappresentanza militare*, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge. In particolare, il comma 2 della citata disposizione, allo scopo di evitare soluzioni di continuità tra rappresentanza militare e associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, prevede che fino alla data indicata al comma 1, continuano ad essere svolte dagli organi della rappresentanza militare le funzioni attribuite alle associazioni rappresentative dalle disposizioni del presente decreto (segnatamente dagli articoli 286, comma 3-*bis*, 287, comma 3, 294, commi 1 e 2, 296, comma 1, 297, comma 4, 546, comma 5, 980, 2188-*quinquies*, comma 5, 2209-*octies*, comma 1, nonché dall'articolo 8, commi 1 e 2 della legge 1 dicembre 1986, n. 831, dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 marzo 2001, n. 68, dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dall'articolo 19, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e dall'articolo 9, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119).
- **la lettera c)** introduce:
 - l'articolo **2257-bis** - *Disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare*, nel quale sono confluite le disposizioni di cui agli articoli da 1476 a 1482 concernenti la

³ Art. 410. *Tentativo di conciliazione* - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.



Rappresentanza militare, allo scopo di disciplinare il periodo transitorio nel quale la Rappresentanza militare continuerà a svolgere le relative funzioni fino a quando non sarà emanato il primo decreto del Ministro della Pubblica amministrazione di riconoscimento delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale cui saranno devolute le attribuzioni delle citate Rappresentanze militari;

- l'articolo **2257-ter** - *Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari* al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo:
 - 19, comma 3, della legge, relativamente alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che hanno già conseguito l'assenso del Ministro competente ai sensi delle disposizioni amministrative vigenti prime dell'entrata in vigore della legge;
 - 13, comma 5, in tema di riduzione delle percentuali di deleghe necessarie ai fini della dichiarazione di rappresentatività.

L'articolo 2 reca modifiche a ulteriori disposizioni legislative allo scopo di sostituire i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale.

In particolare:

- > **i commi 1 e 2** dispongono, rispettivamente, l'adeguamento dell'articolo 8 della legge n. **831** del 1986, in tema di alloggi di servizio del Corpo della Guardia di finanza, e dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2001, concernente i compiti e l'ordinamento del citato Corpo, sostituendo i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
- > **il comma 3** interviene sull'articolo 3 del decreto legislativo n. **81** del 2008, riguardante l'applicazione nei riguardi delle Forze armate e di Polizia della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostituendo il riferimento agli organismi rappresentativi del personale militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
- > **il comma 4** modifica l'articolo 19 della legge n. **183** del 2010 relativo alla specificità delle Forze armate e di Polizia, sostituendo il riferimento al Consiglio centrale di rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
- > **il comma 5** modifica l'articolo 9 della legge n. **119** del 2022 recante la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, sostituendo il riferimento al Consiglio centrale di rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
- > **il comma 6** reca modifiche agli articoli 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. **195** del 1995 in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, lettera *a*), 13 e 16, comma 3, della legge con i contenuti dei medesimi articoli, ovvero con i riferimenti ai corrispondenti articoli del COM nei quali sono stati recepiti gli articoli della legge n. 46;
- > **il comma 7** modifica l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 recante la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, lettera *a*), e 13 della legge con il contenuto dei medesimi articoli, ovvero con il riferimento ai corrispondenti articoli del COM nei quali sono stati recepiti gli articoli della legge n. 46.



L'articolo 3 dispone l'abrogazione delle disposizioni di cui alla legge n. 46 del 2022, ad eccezione di taluni articoli o commi che non è possibile abrogare poiché contengono modifiche a disposizioni legislative o disposizioni transitorie che non è opportuno riassetare [segnatamente l'articolo 1, comma 1, 5, comma 5, 11, comma 3, lettera *b*), 17, comma 3, 19, comma 2] o deleghe al Governo [segnatamente l'articolo 9, commi 15, 16, 17 e 18, 16, commi 1, 2, 5 e 6).

L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in linea con quanto stabilito dall'articolo 16, comma 6, della legge, il quale dispone che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Relazione tecnica

Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di un provvedimento volto al riassetto delle disposizioni di cui alla legge 28 aprile 2022, n. 46, nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare.





Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
(all. 2 alla Direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018 ± G.U. n. 83 del 2018)

Titolo del provvedimento: Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della medesima legge n. 46 del 2022».

Amministrazione competente: Ministero della difesa

Referente: Ufficio legislativo del Ministro della difesa.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento all'esame dà attuazione alla delega legislativa di cui all'articolo 16, comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi definiti, **per la parte riferita al coordinamento normativo delle fonti primarie** (Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge). La finalità è quella di riassetto e coordinare il contenuto della legge n. 46 del 2022 all'interno del d.lgs. n. 66 del 2010 Il provvedimento è dunque un mero riassetto normativo con coordinamento strettamente legato alla medesima finalità e pertanto non è in alcun modo innovativo.

In pratica il presente schema di decreto legislativo è molto più vicino a un testo unico compilativo (vedasi articolo 6, comma 1, lettera *g)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169) in *primis*, nel rispetto e in applicazione del articolo 2267, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, laddove espressamente è stabilito che: *«Ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento»*.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La legge 28 aprile 2022, n. 46 disciplina l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare, a seguito della sentenza n. 120 del 2018 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare (COM) «in quanto prevede che *«I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali»* invece di prevedere che *«I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali»*». In particolare l'articolo 16, comma 1, della legge in oggetto conferisce al Governo una serie di deleghe per l'adozione di uno o più decreti legislativi.

Le criticità che con il provvedimento in commento si vogliono superare sono quelle della frammentarietà della vigente disciplina in materia, pertanto il presente provvedimento, composto di quattro articoli, è inteso:

- ad abrogare le disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare [delega di cui alla lettera *a*]);
- a novellare il codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inserendovi le disposizioni della legge n. 46 del 2022 [delega di cui alla lettera *b*]);
- a modificare e integrare le disposizioni contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge con le norme della legge n. 46 del 2022 [delega di cui alla lettera *c*]).

Le disposizioni ivi previste, in sintesi:

- modificano le disposizioni del codice dell'ordinamento militare, delle leggi e degli atti aventi forza di legge, prevedendo l'attribuzione delle competenze e delle funzioni riconosciute agli Organi della rappresentanza militare alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
- novellano il codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sostituendo gli articoli da 1476 a 1482 con le varie disposizioni di cui alla legge n. 46 del 2022, che vengono contestualmente abrogate. Le disposizioni di cui agli articoli da 1476 a 1482 riguardanti la Rappresentanza militare sono confluite nell'articolo 2257-*bis* [introdotto dall'art. 1, comma 4, lettera *c*) del presente provvedimento] recante *Disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare*, non potendo essere abrogate fino a quando è in corso il mandato dei delegati della rappresentanza militare in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 2022.

Il provvedimento in esame, pertanto, in attuazione dei citati criteri di delega, è volto a superare tali criticità, definendo e adeguando la vigente normativa primaria.

La platea dei destinatari della regolazione introdotta è costituita da:

- associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, in quanto destinatari diretti: attualmente risultano iscritte all'albo di cui all'articolo 3 della legge n. 46 del 2022, n. 27 associazioni, destinate ad aumentare, tenuta presente la recente introduzione del sistema sindacale per il personale militare;
- personale militare, in quanto destinatario indiretto:
 - delle Forze armate, che ha una consistenza attuale di circa 162.000 unità a cui vanno aggiunte circa 11.000 ulteriori unità del Corpo delle capitanerie di porto;
 - dell'Arma dei carabinieri, che ha una consistenza di circa 118.000 unità;
 - del Corpo della guardia di finanza che ha una consistenza di circa 64.000 unità.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

La funzione generale dell'intervento è quella di superare la frammentarietà della normativa riconducendola ad un unico *corpus* normativo.

In particolare, tenute presenti le citate prescrizioni, l'intervento ha lo specifico obiettivo di adeguare ed aggiornare Codice dell'ordinamento militare recato dal d.lgs. n. 66 del 2010 rispetto alle diverse disposizioni normative di rango primario contenute nella legge n. 46 del 2022. Il valore fondamentale che con ciò si intende [e si deve] tutelare è *in primis* la coerenza e la completezza e la univocità dell'ordinamento a vantaggio dei destinatari delle norme di riferimento ivi contemplate, degli operatori e degli interpreti.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Obiettivo specifico: chiarezza e completezza della normativa primaria nella specifica materia.

Indicatore: grado di soddisfazione dei destinatari.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'intervento in esame, essendo caratterizzato dalla specificità dell'ordinamento militare, è stato promosso all'esito delle attività di valutazione di impatto della disciplina esistente discendente dalla previgente normativa primaria condotta all'interno dell'Amministrazione. Al fine di giungere alla definizione della migliore opzione di intervento si è valutata anche l'opzione zero, che è stata scartata proprio per l'avvenuta constatazione della necessità di dare attuazione alla delega e di adeguare, le disposizioni di rango primario contenute nel Codice dell'ordinamento militare.

L' "opzione zero" non è perseguibile per la necessità di allineare la normativa primaria e ricondurre in un *corpus* unitario la normativa stessa.

Non sono state valutate percorribili opzioni alternative dal momento che l'intervento proposto è attuativo delle deleghe recate dalla legge n. 46 del 2022.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta, realisticamente neanche sotto il profilo dei costi, poiché, il provvedimento in esame è finanziariamente neutro giacché svolge un mero coordinamento e rassetto della normativa. Il provvedimento di cui trattasi non dispone nulla di nuovo rispetto a ciò che è già vigente e, pertanto, non ha effetti né negativi né positivi sulla finanza pubblica. La coerenza, la completezza e la univocità dell'ordinamento sarà a vantaggio dei destinatari delle norme di riferimento ivi contemplate, degli operatori e degli interpreti.

4.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento proposto non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incide in alcun modo su costi o oneri amministrativi a carico degli stessi. Ciò, giacché le PMI non sono in alcun modo coinvolte, neanche indirettamente, dalle procedure recate dal provvedimento di cui trattasi.

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contiene disposizioni ordinamentali.

A) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Il provvedimento non introduce oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

B) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento è il Ministero della difesa.

5.2 Monitoraggio

L'intervento, il controllo e il monitoraggio specifico dell'efficacia della regolazione, in occasione dell'attuazione dell'intervento in cui tale regolazione troverà effettiva attuazione, saranno effettuati dal Ministero della difesa nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR E PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto costruttivo e condiviso tra il Ministero della difesa e le sue articolazioni (lo Stato maggiore della difesa).

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. ^a A° alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 ± G.U. n. 219 del 2008)

Titolo del provvedimento: Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022».

Amministrazione competente: Ministero della difesa

Referente: Ufficio legislativo del Ministro della difesa.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il provvedimento all'esame dà attuazione alla delega legislativa di cui all'articolo 16, comma 1 lettere a), b) e c), della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi definiti, **per la parte riferita al coordinamento normativo delle fonti primarie** (Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge). La finalità è quella di riassetto e coordinare il contenuto della legge n. 46 del 2022 all'interno del d.lgs. n. 66 del 2010 Il provvedimento è dunque un mero riassetto normativo con coordinamento strettamente legato alla medesima finalità e pertanto non è in alcun modo innovativo.

In pratica il presente schema di decreto legislativo è molto più vicino a un testo unico compilativo (vedasi articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169) in *primis*, nel rispetto e in applicazione del articolo 2267, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, laddove espressamente è stabilito che: *«Ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento»*.

La disciplina prevista è coerente con il programma di governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La **legge 28 aprile 2022, n. 46**, recante Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, nel rimuovere il menzionato divieto di associazione sindacale, ha riconosciuto agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare il diritto di libera organizzazione sindacale, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione, dettando norme sull'esercizio della libertà sindacale e conferendo la delega al Governo per il coordinamento normativo.

Il **decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante il Codice dell'ordinamento militare contenente disposizioni sulla Rappresentanza militare

La legge 1° dicembre 1986, n. 831 recante Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Legge 4 novembre 2010, n. 183 recante Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

La **legge 5 agosto 2022, n. 119** recante Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 recante Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente provvedimento, composto di quattro articoli, è inteso:

- ad abrogare le disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare [delega di cui alla lettera *a*)];
- a novellare il codice di cui al **decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66**, inserendovi le disposizioni della legge n. 46 del 2022 [delega di cui alla lettera *b*)];
- a modificare e integrare le disposizioni contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge con le norme della legge n. 46 del 2022 [delega di cui alla lettera *c*)].

Le disposizioni ivi previste, in sintesi:

- modificano le disposizioni del codice dell'ordinamento militare, delle leggi e degli atti aventi forza di legge, prevedendo l'attribuzione delle competenze e delle funzioni riconosciute agli Organi della rappresentanza militare alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Tali modificazioni entreranno in vigore a decorrere

- dalla data indicata dalla stessa legge¹, ovvero dall'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge;
- novellano il codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sostituendo gli articoli da 1476 a 1482 con le varie disposizioni di cui alla legge n. 46 del 2022, che vengono contestualmente abrogate. Le disposizioni di cui agli articoli da 1476 a 1482 riguardanti la Rappresentanza militare sono confluite nell'articolo 2257-bis [introdotto dall'art. 1, comma 4, lettera c) del presente provvedimento] recante *Disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare*, non potendo essere abrogate fino a quando è in corso il mandato dei delegati della rappresentanza militare in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 2022.
 - recano modifiche a ulteriori disposizioni legislative allo scopo di sostituire i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale.
In particolare, all'articolo 2:
 - **i commi 1 e 2** dispongono, rispettivamente, l'adeguamento dell'articolo 8 della **legge n. 831 del 1986**, in tema di alloggi di servizio del Corpo della Guardia di finanza, e dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2001, concernente i compiti e l'ordinamento del citato Corpo, sostituendo i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
 - **il comma 3** interviene sull'articolo 3 del **decreto legislativo n. 81 del 2008**, riguardante l'applicazione nei riguardi delle Forze armate e di Polizia della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostituendo il riferimento agli organismi rappresentativi del personale militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
 - **il comma 4** modifica l'articolo 19 della **legge n. 183 del 2010** relativo alla specificità delle Forze armate e di Polizia, sostituendo il riferimento al Consiglio centrale di rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
 - **il comma 5** modifica l'articolo 9 della **legge n. 119 del 2022** recante la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, sostituendo il riferimento al Consiglio centrale di rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale;
 - **il comma 6** reca modifiche agli articoli 2, 4 e 5 del **decreto legislativo n. 195 del 1995** in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle

¹ Art. 19. *Abrogazioni e norme transitorie*

[1. Omissis]

2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'[articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#). A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.

Forze di polizia e delle Forze armate al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, 13 e 16, comma 3, della legge con i contenuti dei medesimi articoli, ovvero con i riferimenti ai corrispondenti articoli del COM nei quali sono stati recepiti gli articoli della legge n. 46;

➤ **il comma 7** modifica l'articolo 46 del **decreto legislativo n. 95 del 2017** recante la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, e 13 della legge con il contenuto dei medesimi articoli, ovvero con il riferimento ai corrispondenti articoli del COM nei quali sono stati recepiti gli articoli della legge n. 46.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali in particolare, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, con riguardo al rispetto dell'ambito di esercizio del potere legislativo conferito dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46 (oggetto della delega, tempi per il relativo esercizio, principi e criteri direttivi).

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni recate dal provvedimento disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere *d*) e *g*), della Costituzione.

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle Regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento regolatorio in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano attualmente presentati in Parlamento progetti di legge su materie analoghe.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Trattandosi di disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, sono di esclusiva

competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

La disciplina prevista dal presente provvedimento risulta coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Tutte le modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti previste dal provvedimento sono introdotte mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

L'articolo 3 del provvedimento dispone l'abrogazione espressa degli articoli 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 2, 3, 4, 5, commi 1, 2, 3 e 4, 6, 7, 8, 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, commi 3 e 4, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, 18 e 19, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto al di fuori della citata legge n. 46 del 2022.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Per l'attuazione di quanto disposto dal presente decreto, è prevista l'adozione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 46 del 2022, inteso a individuare, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13 della medesima legge, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare ovvero del personale delle Forze armate.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. In ogni caso il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno effettuati dall'Amministrazione competente.